



**PENSIONAMENTI DAL 1° SETTEMBRE 2020**

**Personale docente, educativo e ATA**

*Circolare Ministeriale n. 50487 dell'11 dicembre 2019*

**PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
E EVENTUALE REVOCA**

**30 DICEMBRE 2019**

***ESCLUSIVAMENTE ON LINE CON FUNZIONE POLIS***

## ATTENZIONE - NOVITA'

La domanda potrà essere presentata tramite **due distinte istanze POLIS entro il termine del 30 dicembre 2019**:

- una per le cessazioni con i consueti requisiti
- la seconda esclusivamente per QUOTA 100

Nel caso di presentazione di entrambe le domande quella per Quota 100 sarà trattata in subordine alla prima istanza.

*L'inoltro di entrambe le istanze risulta utile nel caso in cui in mancanza di certificazione dei requisiti per la pensione anticipata si vuole ugualmente cessare dal servizio accedendo alla pensione Quota 100.*

### REQUISITI

#### **PENSIONE DI VECCHIAIA con requisiti ex legge Fornero**

I lavoratori che hanno raggiunto l'età anagrafica stabilita dalla legge Fornero saranno collocati in pensione:

- **d'ufficio**, in presenza del requisito anagrafico di **67 anni** e requisito contributivo di almeno **20 anni** al 31 agosto 2020
- **a domanda** in presenza del requisito anagrafico di **67 anni** e requisito contributivo di almeno **20 anni al 31 dicembre 2020**

#### **PENSIONE DI VECCHIAIA**

##### **Requisiti lavori gravosi ex art. 1 commi da 147 a 153 legge 205/2017\***

I lavoratori i che svolgono attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, definite usuranti (tra i quali i **docenti della scuola dell'infanzia**), che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento, l'attività di servizio in questione e che sono in possesso di una **anzianità contributiva di almeno 30 anni**) possono andare in pensione in deroga all'incremento della speranza di vita.

Pertanto, saranno collocati in pensione:

- **d'ufficio**, in presenza del requisito anagrafico di **66 anni e 7 mesi** e requisito contributivo di **30 anni al 31 agosto 2020**
- **a domanda** in presenza del requisito anagrafico di **66 anni e 7 mesi** e requisito contributivo di **30 anni al 31 dicembre 2020**

\* Non trovano applicazione, per tale fattispecie, le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 228/2012 e succ. modificazioni

### **PENSIONE ANTICIPATA A DOMANDA**

- Per le **donne**: 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31/12/2020
- Per gli **uomini**: 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31/12/2020

*Non è richiesto il requisito anagrafico.*

### **QUOTA 100**

Lavoratori con **almeno 62 anni** di età ed **almeno 38 anni** di contribuzione entrambi al 31.12.2020

### **OPZIONE DONNA**

**Solo per le donne** con **58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva** entrambi al 31/12/2018. L'assegno pensionistico sarà calcolato esclusivamente con il calcolo contributivo.

Questi i requisiti attualmente previsti in attesa della prossima legge di bilancio che stabilirà le nuove condizioni al 31/12/2019.

## PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI PRECOCI, "APE SOCIAL"

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea sempre con effetto dal 1 settembre 2020.

### LAVORATORI PRECOCI - DOMANDA CARTACEA

Sono ricompresi tra questi **i docenti della scuola dell'Infanzia** in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e con almeno 1 anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età. I sopraindicati lavoratori possono andare in pensione anticipata **con 41 anni** di contribuzione.

*Il requisito contributivo di **41 anni** può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228.*

### "APE SOCIAL" - DOMANDA CARTACEA

Riguarda i lavoratori che compiono almeno **63 anni** di età **entro il 31 dicembre 2020** e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero e ad una delle condizioni sottoindicate:

- lavoratore che assiste, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, e in possesso di almeno **30 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2020**.
- lavoratore con riduzione della capacità lavorativa uguale al 74 per cento e in possesso di **un'anzianità contributiva di almeno 30 anni al 31 dicembre 2020**.
- lavoratori dipendenti che svolgono lavori gravosi da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno 6 negli ultimi sette e **posseggono un'anzianità contributiva di almeno 36 anni al 31 dicembre 2020**. Sono ricompresi tra questi **i docenti della scuola dell'Infanzia**

*Ai fini del riconoscimento dell'indennità i requisiti contributivi richiesti per le donne, sono ridotti di 12 mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni.*

## RISOLUZIONE D'UFFICIO DEL RAPPORTO DI LAVORO

In applicazione dell'art. 72 comma 11 del DL 112/2008 (la cui disciplina è stata generalizzata dall'art. 1 comma 5 della legge di conversione del DL 90/2014) l'Amministrazione **può procedere**, con decisione motivata esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per l'erogazione dei servizi, **alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, previo preavviso di 6 mesi (e quindi, entro il 28/02/2020)**, nei confronti del:

- personale che matura i **requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 agosto 2020**:
  - di **41 anni e 10 mesi** di anzianità contributiva per le **donne**;
  - di **42 anni e 10 mesi** di anzianità contributiva per gli **uomini**.

I **periodi di riscatto**, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei requisiti contributivi solo se sono stati emanati i relativi provvedimenti.

In ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'articolo 72 comma 11 è necessario valutare l'esistenza di una **situazione di esubero** del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

## LIMITE ORDINAMENTALE

L'amministrazione **dovrà obbligatoriamente collocare a riposo** il dipendente, che **abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata** di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, **al compimento del limite ordinamentale** per la permanenza in servizio, ossia a **65 anni**, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013.

## **VERIFICA POSSESSO REQUISITI E GESTIONE DELLE ISTANZE**

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico è **affidato direttamente alle competenti sedi dell'INPS** sulla base dei dati presenti sul *conto individuale* assicurativo di ciascun lavoratore e della tipologia di pensione indicata nella istanza di cessazione, dandone periodico riscontro al MIUR, per la successiva comunicazione al personale, **entro il termine ultimo del 29 maggio 2020.**

**Qualora venga presentata dagli interessati più di una istanza di cessazione, l'INPS valuterà il diritto a pensione per tutte le fattispecie richieste.**

Gli Uffici scolastici territoriali o le Segreterie scolastiche conseguentemente devono provvedere all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo presentate entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza 1 settembre 2020. Questa attività di ricognizione è da considerarsi propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e MIUR.

Gli Ambiti territoriali provinciali del MIUR o le Segreterie scolastiche dovranno utilizzare l'applicativo nuova **Passweb** per garantire il flusso dei dati dal sistema SIDI all'INPS.

**Le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere definite entro la data del 14 febbraio 2020.**

Le cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI, con la specifica funzione, **solamente dopo** l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

## DIRIGENTI SCOLASTICI

I Dirigenti Scolastici devono presentare la domanda di cessazione dal servizio entro il termine fissato al **28 febbraio 2020** (secondo quanto previsto dall'art.12 del CCNL per l'Area V della Dirigenza sottoscritto il 8/07/2019).

Il Dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine indicato non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale della scuola.

Le istanze di revoca devono essere presentate, sempre entro il termine del 28/02/2020, secondo le seguenti modalità:

- **Esclusivamente tramite** la apposita funzione presente in **POLIS** (istanze on line);
- per il personale delle province di **Trento, Bolzano ed Aosta** in formato **cartaceo** direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle al competente Ufficio Territoriale;
- per il **personale all'estero** è prevista la possibilità di inoltro sia **via web** (procedura POLIS) che in formato **cartaceo**.

## TERMINI PER LA RICHESTA DI CESSAZIONE

Tutte le **domande di cessazione dal servizio devono essere presentate entro il 30 dicembre 2019**.

**N.B.:** Gli interessati dovranno dichiarare espressamente nella domanda di cessazione se **intendono cessare comunque** o **permanere** in servizio in caso di mancanza dei requisiti accertata dall'INPS.

Sempre entro la data possono **essere revocate**, sempre tramite POLIS, le istanze già presentate.

## PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE SIDI

Le domande di **cessazione dal servizio e le revoche** delle stesse devono essere presentate, sempre entro il termine del 30/12/2019, secondo le seguenti modalità:

- per il **personale docente** (compresi gli insegnanti di Religione Cattolica), **educativo** ed **ATA** di ruolo **esclusivamente tramite** la apposita funzione presente in **POLIS** (istanze on line);
- per il personale delle province di **Trento, Bolzano ed Aosta** in formato **cartaceo** direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle al competente Ufficio Territoriale;
- per il **personale all'estero** è prevista la possibilità di inoltro sia via web (procedura POLIS) che in formato **cartaceo**.

## PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE ALL'INPS

Oltre alla domanda di cessazione dal servizio **deve essere presentata direttamente dagli interessati la domanda di pensione all'INPS.**

Le domande devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto previdenziale, previa registrazione;
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (al nr.803.164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del patronato (INAS).
- N.B.: Le modalità sopra indicate (on-line con accesso al sito dell'Istituto Previdenziale, contact center, assistenza del patronato) saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Nel caso in cui la domanda sia presentata in forma diversa da quella telematica (nei casi in cui tale modalità di presentazione è esclusiva), non sarà presa in considerazione fino a quando l'interessato non provveda all'inoltro secondo le modalità richieste.

**Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2020.**

## DOMANDE DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE I LIMITI DI ETÀ'

Il **trattenimento in servizio**, sia per il raggiungimento del minimo contributivo che per la partecipazione a progetti didattici internazionali riconosciuti, ai sensi del comma 257, art.1 Legge 208/2015 del personale docente - compresi insegnanti di religione cattolica -, educativo e ATA **di ruolo**, può essere richiesto, **in forma cartacea entro il 30 dicembre 2019:**

- da coloro che raggiungono **66 anni e 7 mesi** di età al **31 agosto 2020 e non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva**.  
**N.B.:** Il trattenimento in servizio spetta non oltre il **70° anno** di età **se consente di conseguire, per effetto della proroga, l'anzianità contributiva minima** per il diritto a pensione di vecchiaia: **20 anni** (art. 509, co. 3, del d.lgs. n. 297 del 1994);
- dal personale **impegnato in progetti didattici internazionali**, svolti in lingua straniera, innovativi e riconosciuti (accordi con scuole o università di paesi stranieri). Il trattenimento in servizio può essere autorizzato **per non più di 3 anni** con provvedimento motivato del Dirigente scolastico e, dell'USR nel caso di istanza presentata dai Dirigenti Scolastici.

## DOMANDE DI PART TIME/PENSIONE

Il personale che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età può presentare domanda di **trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico**.

Nella richiesta gli interessati devono esprimere anche l'**opzione** per la cessazione dal servizio o per la permanenza a tempo pieno in caso di mancata concessione del part time per superamento del limite percentuale provinciale o esubero del profilo, posto o classe di concorso di appartenenza.

La domanda di part time pensione può essere presentata sempre utilizzando la **procedura polis** – istanze on line **entro il 30 dicembre 2019**.

## T.F.S. E T.F.R.

### TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

Viene liquidato:

- in un **unico importo annuale** se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
- **in due importi annuali** se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo); **la seconda rata sarà pagata dopo un anno dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima rata;**
- in **tre importi annuali** se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso il primo e secondo importo (lordi) sono pari a 50.000 euro e il terzo è pari all'importo residuo. Il secondo e terzo importo saranno pagati rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento del primo importo.

### TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (ex DPCM 20/12/1999)

I modelli TFR1/TFR2 continueranno ad essere inviati con flusso telematico, attraverso le modalità operative indicate nella nota MIUR prot. 2966 del 1 settembre 2015 relativa alla Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola.

### ANTICIPO TFR/TFS

La norma stabilisce che tutti i dipendenti pubblici che risolvono il rapporto di lavoro con diritto a pensione, hanno la possibilità di presentare alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad apposito **accordo quadro in corso di perfezionamento**, una richiesta di finanziamento di TFR/TFS per un importo non superiore a 45 mila euro.

## PROSPETTO RIEPILOGATIVO TFS/TFR

Termini di pagamento del TFS e del TFR	
Tipologia di cessazione	Data di perfezionamento del requisito
	Dal 2014
Cessazione per limiti di età o di servizio	12 mesi + 90 giorni
Pensione anticipata	24 mesi + 90 giorni
Inabilità o decesso	15 giorni + 90 giorni

Rateizzazione del TFS e del TFR	
Rate	Data di perfezionamento del requisito
	Dal 2014
1° rata	Fino a 50.000 € lordi
2° rata <i>entro l'anno successivo</i>	Da 50.001 € a 100.000 €
3° rata	Oltre 100.000 € lordi

### PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il lavoratore della scuola iscritto al Fondo Espero, una volta collocato a riposo, può chiedere la chiusura della propria posizione individuale al Fondo. Il lavoratore può scegliere di ricevere un mix di pensione complementare e capitale; per capitale si intende una somma derivante dalla liquidazione di una parte del montante maturato, fino ad un massimo del 50% dello stesso. La liquidazione di tutto il capitale maturato avviene d'ufficio nel caso in cui non vengano raggiunti i requisiti minimi per la pensione complementare previsti dallo statuto del Fondo Espero (ad esempio: permanenza nel Fondo per meno di 5 anni per chi va in pensione di vecchiaia o meno di 15 per chi va in pensione di anzianità), oppure nel caso in cui l'importo della rendita pensionistica annua risulti inferiore all'assegno sociale.